

COMUNE DI BARD

COMMUNE DE BARD



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obbligo degli operatori
- Art. 12 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.
- Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 14 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 15 - Sicurezza dei dati
- Art. 16 - Modalità da adottare per i dati videoripresi
- Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 18 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 20 - Procedura per l'accesso alle immagini
- Art. 21 - Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 22 - Tutela

CAPO V - MODIFICHE

- Art. 23 - Modifiche regolamentari

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio del Comune di Bard, e sostituisce integralmente il regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n°38 del 23.11.2011.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per **"banca dati"**, il complesso di dati personali, detenuto presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per **"titolare"**, l'Ente Comune di Bard, nella persona del Sindaco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio, gestito e utilizzato dal Comune di Bard - Servizio associato di Polizia Locale Bard - Fontainemore e collegato ai locali in uso alla Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

ART. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso i locali in uso alla Polizia Locale.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Bard, in particolare dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 sul sistema delle autonomie locali in Valle d'Aosta, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 e dalla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Servizio associato di Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale stessa sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

3. L'impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato a:

a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;

b) tutelare il patrimonio pubblico, in particolare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

c) controllare l'ambiente, il territorio e determinate aree sensibili, consentendo in tal modo di garantire maggiormente coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, assicurando un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.;

d) al monitoraggio della pubblica viabilità.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 5 – Notificazione

1. Il Comune di Bard, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

ART. 6 - Responsabile

1. Il Sindaco nomina, con proprio decreto, l'agente di Polizia Locale, del comune di Bard, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e).
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
7. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
6. Il responsabile custodisce, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, le chiavi degli armadi per la conservazione dei cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

ART. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso ai locali della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, agli incaricati addetti ai servizi di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco al responsabile del trattamento.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza per ragioni di servizio, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto dal Sindaco al responsabile del trattamento.
4. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

ART. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale del comune di Bard, aventi qualifiche di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

2. Il Sindaco designa e nomina gli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza e al trattamento dei relativi dati nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1 in servizio presso il Servizio associato di Polizia Locale, tra coloro che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

5. Con l'atto di nomina o con successivo atto potranno essere designati i soggetti cui, unitamente al responsabile del trattamento, può essere affidata la custodia e conservazione delle password e le chiavi dei locali in uso alla Polizia Locale e le chiavi degli armadi per la conservazione dei cd o altro supporto informatico ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

ART. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati, dotati di propria password di accesso al sistema.

2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati

raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale è costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici individuati della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri dei sistemi previo parere della Giunta Comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso i locali in uso al Servizio associato di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, presso i locali in uso al Servizio associato di Polizia Locale, anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

ART. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o ad uso pubblico mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco o al responsabile del trattamento dei dati personali rilevati.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

ART. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Bard, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: " Area Videosorvegliata – La registrazione è effettuata da Comune di Bard per fini di sicurezza delle persone e dei beni. – Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003)".
2. I cartelli devono avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibili all'utenza e devono altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Bard, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

ART. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto a:
 - a) ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
 - d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - f) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), e lett. d), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata, ovvero consegnate a mano al protocollo del Comune di Bard.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

ART. 15 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.
2. Le immagini sono memorizzate su un server dedicato e non accessibile alla genericità dei dipendenti del Comune e custodito presso i locali in uso alla Polizia Locale.

Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Bard e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali in uso alla Polizia Locale, nel quale saranno riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;

- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

- 1.** In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Bard effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
- 2.** A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
- 3.** La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

ART. 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

- 1.** La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

ART. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

- 1.** La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 20 – Procedura per l'accesso alle immagini

- 1.** Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
- 2.** L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
- 3.** Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo

figurerà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 21 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Bard a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 22 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V - MODIFICHE

ART. 23 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Allegato:

INDICAZIONE UBICAZIONE TELECAMERE NEL COMUNE DI BARD:

	Ubicazione	Tipo Rilevazione
1.	Piazzale Lieron (Inquadratura piazzale e bagni pubblici)	Telecamera Tecnologia IP
2.	Piazzale Lieron (Inquadratura piazzale e bagni pubblici)	Telecamera Tecnologia IP
3.	Piazzale Lieron (Inquadratura piazzale Lato Nord)	Telecamera Tecnologia IP
4.	Piazzale Lieron (Inquadratura piazzale Lato Sud)	Telecamera Tecnologia IP
5.	SS 26 (Rilevazione Targhe Transanti in Direzione Nord)	Telecamera Tecnologia OCR
6.	SS26 (Rilevazione Targhe Transanti in Direzione Sud)	Telecamera Tecnologia OCR
7.	Via Vittorio Emanuele II all'altezza del n° civico 8 (Inquadratura della via e semaforo lato Borgo)	Telecamera Tecnologia IP
8.	Via Vittorio Emanuele II all'altezza del n° civico 8 (Inquadratura della via e fontana comunale)	Telecamera Tecnologia IP
9.	Via Vittorio Emanuele II all'altezza del n° civico 29 (Inquadratura della via e fontana comunale)	Telecamera Tecnologia IP
10.	Via Vittorio Emanuele II all'altezza del n° civico 29 (Inquadratura della via e fontana comunale)	Telecamera Tecnologia IP
11.	Via Vittorio Emanuele II all'altezza del n° civico 37 (Rilevazione Targhe Transanti in Direzione Sud)	Telecamera Tecnologia OCR
12.	Via Vittorio Emanuele II all'altezza del n° civico 37 (Inquadratura della SS26 e Parcheggio Courlet)	Telecamera Tecnologia IP
13.	Via Vittorio Emanuele II all'altezza del n° civico 37 (Inquadratura della via e ingresso Bar del Borgo)	Telecamera Tecnologia IP
14.	Via Vittorio Emanuele II all'altezza del n° civico 37 (Inquadratura della SS26 e Parcheggio Forte)	Telecamera Tecnologia IP mobile
15.	Via Vittorio Emanuele II all'altezza del n° civico 41 (Inquadratura della via e Ingresso Forte)	Telecamera Tecnologia IP
16.	Via Vittorio Emanuele II all'altezza del n° civico 40 (Inquadratura della via)	Telecamera Tecnologia IP
17.	Via Vittorio Emanuele II all'altezza del n° civico 40 (Inquadratura della via e fontana comunale)	Telecamera Tecnologia IP
18.	Via Vittorio Emanuele II all'altezza del n° civico 71 (Inquadratura della via)	Telecamera Tecnologia IP
19.	Via Vittorio Emanuele II all'altezza del n° civico 71 (Inquadratura della via)	Telecamera Tecnologia IP
20.	Via Vittorio Emanuele II all'altezza del n° civico (Rilevazione Targhe Transanti in Direzione Nord)	Telecamera Tecnologia OCR
21.	Municipio interno	Telecamera Tecnologia IP

	(Inquadratura del bussolotto di ingresso)	
22.	Municipio interno (Inquadratura scale e ingresso ascensore)	Telecamera Tecnologia IP
23.	Municipio (Inquadratura del marciapiede la Hotel Stendal)	Telecamera Tecnologia IP
24.	Municipio (Inquadratura ingresso uffici da area verde)	Telecamera Tecnologia IP
25.	Municipio (Inquadratura ingresso posteriore)	Telecamera Tecnologia IP
26.	Municipio (Inquadratura ingresso posteriore)	Telecamera Tecnologia IP
27.	Municipio (Inquadratura primo tratto strada del Forte)	Telecamera Tecnologia IP
28.	Municipio (Inquadratura ingresso locale caldaia)	Telecamera Tecnologia IP